



Decreto Dirigenziale n. 38 del 11/03/2011

A.G.C. 15 Lavori pubblici, opere pubbliche, attuazione, espropriazione

Settore 6 Settore provinciale del Genio Civile - Avellino

Oggetto dell'Atto:

CONFERENZA DI SERVIZI ART.14 LEGGE 241/1990 E S.M.I. LAVORI DI SISTEMAZIONE IDRAULICO-FORESTALE DEL VALLONE VALLE IN AGRO DI CASTELFRANCI (AV). PSR 2007/2013 MISURA 226 AZIONE E - (PRATICA G.C. 1779). RICHIEDENTE: COMUNE DI CASTELFRANCI (AV). AUTORIZZAZIONE IDRAULICA AI SENSI DELL'ART.93 R.D. 523/1904.

IL DIRIGENTE

DEL SETTORE PROVINCIALE DEL GENIO CIVILE DI AVELLINO

PREMESSO che:

- il Comune di Castelfranci (AV), in data 21/01/2011, con nota prot. 177, acquisita al prot. reg. n. 048959 del 21/01/2011, ha trasmesso gli elaborati progettuali per il rilascio del parere idraulico sul progetto definitivo *"Lavori di sistemazione idraulico forestale del vallone Valle"*;
- il Comune di Castelfranci, con nota n. 482 del 18/02/2011, acquisita al prot. reg. n. 134528 del 18/02/2001, ha indetto per il giorno 03/03/2011, alle ore 10,00 presso la sede Municipale, la Conferenza di Servizi, ai sensi dell'art.14 della L. 241/90 e s.m.i., per acquisire i pareri, assensi, nullast, autorizzazioni degli Enti interessati territorialmente sul progetto in argomento;

PRESO ATTO:

- della relazione istruttoria prot. RI. 271 del 28/02/2011, i cui contenuti qui si intendono integralmente richiamati;
- che i lavori di sistemazione idraulica del vallone Valle consistono sostanzialmente nella realizzazione di:
 - gabbionate metalliche rinverdate come sistemazioni spondali e strutture di sostegno;
 - corde di fondo a monte ed a valle delle sistemazioni spondali;
 - n. 6 briglie in gabbioni metallici;
 - sfangamento o espurgo del tratto d'alveo interessato;
 - opere di ingegneria naturalistica (piantumazioni arbustive, palizzate in legname, gradonate miste con talee e piantine);
- che l'esame degli elaborati tecnici presentati ha evidenziato l'esistenza di n. 2 attraversamenti stradali, uno a servizio della strada S.S. Ofantina 164, realizzato con tubo Armco del diametro di cm 250 alla prog.191,00, e l'altro a servizio di una strada comunale realizzato con un ponticello di sezione rettangolare in c.c.a. delle dimensioni m 2,50x2,00 prog. 492 (cfr. Elab. SIST 02 e SIST 03);
- che la sezione idraulica dell'attraversamento a servizio della strada comunale risulta verificata allo smaltimento della portata centennale e franco di sicurezza di m 1,00;
- che l'attraversamento a servizio strada S.S. Ofantina 164 (oggi S.P.) non assicura il franco di sicurezza $\geq 1,00$ m per la sezione di deflusso demaniale del vallone Valle;
- che l'Agenzia del Demanio- Filiale della Campania Napoli, con nota prot. n. 2011/1845/FCAM/BD del 14/02/2011, per i soli fini dominicali ha espresso parere favorevole con prescrizioni;

CONSIDERATO che:

- la natura demaniale del vallone Valle, configura la competenza di questo Settore in merito alla valutazione sulla compatibilità idraulica degli interventi proposti ai sensi del R.D.n.523 del 25/07/1904;
- i lavori di sistemazione del vallone in argomento contribuiscono alla mitigazione del rischio idraulico nel tratto interessato;
- non viene presentata certificazione antimafia in quanto il Comune di Castelfranci è un Ente Pubblico - art. 7 c.8) della legge n. 55 del 19/03/1990 e s.m.i.;

RITENUTO che:

- la tipologia dei lavori previsti in progetto non trova impedimento nelle norme del R.D. n.523 del 25/07/1904;
- non ricorrono motivazioni amministrative di diniego dell'autorizzazione per l'esecuzione dei lavori nel vallone Valle;
- il Comune di Castelfranci e la Provincia di Avellino, sono tenuti a regolarizzare gli attraversamenti stradali esistenti sul vallone Valle, previa apposita richiesta di autorizzazione/concessione idraulica, atteso che detti manufatti insistono su aree appartenenti al demanio fluviale;

VISTO:

- il R.D. 25/07/1904 n. 523;
- la L.R. 25/10/1978 n. 47;
- la Legge 07/08/1990 n.241;
- il D.M. LL.PP. 19/09/1996;
- la Legge 15/03/1997 n. 59;
- i DD.Lgs. 31/03/1998 n. 112 e 30/03/1999 n. 96;
- la Circolare n. 5 del 12/06/2000 dell'Assessore regionale al Personale;
- la delibera di G.R. n. 5154 del 20/10/2000;
- la delibera di G.R. n. 5784 del 28/10/2000;
- il D.Lgs 22/01/2004, n.42 e s.m.i.;
- la L.R. 30/04/2002 n. 7;
- l'art.4 del D.Lgs n.165 del 30/03/2001;
- la L.R. n.2 del 21/01/2010.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Responsabile del Procedimento, delle risultanze e degli atti tutti richiamati nelle premesse, costituenti istruttoria a tutti gli effetti di legge, e del parere di regolarità reso dal Dirigente del Servizio competente

DECRETA

per le motivazioni di cui in narrativa, che qui si intendono integralmente riportate e confermate:

1. di autorizzare il Comune di Castelfranci (AV), codice Fiscale 01748270640, di seguito definito anche Concessionario, ai sensi del R.D. 523/1904, per i soli fini idraulici:

alla realizzazione dei lavori di sistemazione idraulico-forestale di un tratto del vallone Valle, individuato catastalmente tra le particelle 129 (monte) e 40 (valle) del foglio n.8 del N.C.T. di Castelfranci, per una lunghezza di ml 550 circa, consistenti sostanzialmente in:

- gabbionate metalliche rinverdate come sistemazioni spondali e strutture di sostegno;
- corde di fondo a monte ed a valle delle sistemazioni spondali;
- n. 6 briglie in gabbioni metallici;
- sfangamento o espurgo del tratto d'alveo interessato;
- opere di ingegneria naturalistica (piantumazioni arbustive, palizzate in legname, gradonate miste con talee e piantine);

alle seguenti condizioni e prescrizioni:

- a. la presente autorizzazione è limitata alle opere ricadenti esclusivamente nell'area demaniale e nelle fasce di pertinenza idraulica;
- b. le opere dovranno essere realizzate secondo quanto riportato negli elaborati progettuali esaminati da questo Settore, di cui una copia viene restituita vistata e timbrata da questo Ufficio. Eventuali opere di variante al progetto approvato, sotto il profilo idraulico, dovranno essere sottoposte alla preventiva approvazione di questo Settore;
- c. le soglie di sottofondo previste a valle delle briglie dovranno avere una lunghezza di ml 3,00;
- d. le corde di fondo alveo dovranno essere idoneamente fondate nell'alveo ed ammorsate nelle sponde;
- e. le opere di difesa spondale, le corde di fondo alveo, le briglie dovranno essere raccordate omogeneamente alle sponde naturali e alle sistemazioni idrauliche già presenti, senza costituire ostacolo al regime idraulico del corso d'acqua;
- f. nell'ambito del tirante idrico della massima piena non dovranno essere impiantate essenze vegetative, considerato che le stesse creano turbativa idraulica non garantendo il mantenimento della sezione di deflusso calcolata;
- g. non è consentito l'utilizzo e l'estrazione dei ciottoli, ghiaia, sabbia ed altre materie come riempimento delle gabbionate metalliche, corde di fondo, briglie ecc., e diverso utilizzo senza preventiva autorizzazione di questo Ufficio ai sensi della D.G.R.C. n. 1633 del 30/10/2009;
- h. le opere dovranno essere eseguite entro il termine di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data del presente Decreto, con l'obbligo di comunicare per iscritto a questo Settore l'inizio dei lavori

con preavviso di almeno 8 (otto) giorni, e la loro ultimazione entro e non oltre i 15 (quindici) giorni successivi alla stessa;

- i. il Comune di Castelfranci, prima dell'inizio dei lavori, per le opere che lo richiedano, dovrà ottenere l'autorizzazione sismica ai sensi dell'art.2 della L.R. 07/01/1983, n.9 come modificato dall'art.10 della L.R. n.19 del 28/12/2009 e s.m.i.;
- j. a lavori ultimati il Comune di Castelfranci, dovrà trasmettere il certificato di collaudo tecnico delle opere;
- k. durante l'esecuzione e l'esercizio delle opere il Concessionario, o suo delegato, è obbligato ad adottare tutte le cautele per garantire la raccolta, la regimazione e lo smaltimento delle acque, anche in caso di piena;
- l. il Comune di Castelfranci, o suo delegato, dovrà altresì vigilare affinché, nel caso di piena, vengano prontamente eseguite tutte le operazioni di sgombero di materiali e macchinari che, temporaneamente stazionanti nell'area del cantiere, potrebbero essere di ostacolo al deflusso delle acque;
- m. tutta la responsabilità statica delle opere realizzate, anche in dipendenza delle condizioni idrauliche del corso d'acqua, resta ad esclusivo carico del Comune di Castelfranci;
- n. le opere in progetto si intendono eseguite a cura e spesa del Comune di Castelfranci, che rimane comunque, sotto il profilo civile e penale, l'unico responsabile di eventuali danni arrecati a terzi derivanti direttamente o indirettamente dall'esecuzione delle stesse;
- o. il Comune di Castelfranci è obbligato alla manutenzione delle opere, nonché a quella del tratto interessato dagli interventi. L'accesso in alveo, per l'effettuazione degli interventi di manutenzione, deve essere sempre preventivamente autorizzato da questo Settore del Genio Civile. Comunque la manutenzione deve assicurare la conservazione, la funzionalità delle opere realizzate, il buon regime idraulico, assicurando sempre il normale deflusso delle acque. Il Comune è altresì, tenuto a vigilare affinché le opere siano utilizzate nei limiti per cui sono state progettate ed autorizzate;
- p. vengono fatti salvi i diritti demaniali, dei terzi, delle servitù prediali e il presente nulla osta non esclude il Comune di Castelfranci dagli obblighi, oneri e vincoli, gravanti sul progetto e sulle opere interessate, in riferimento alle normative urbanistiche, paesaggistiche, artistiche, storico-archeologiche e sanitarie;
- q. laddove il progetto di sistemazione idraulica determina variazioni della proprietà demaniale occorre prevedere un piano di esproprio nonché l'attivazione della procedura di demanializzazione o sdemanializzazione delle aree interessate presso l'Agenzia del Demanio – Filiale della Campania - Napoli, preventivamente all'esecuzione delle opere;
- r. il Comune di Castelfranci e la Provincia di Avellino, per gli attraversamenti stradali tutt'ora presenti sul vallone Valle, sono tenuti ad attivare separate procedure di autorizzazione amministrativa-tecnica, con l'obbligo di versare all'Erario della Regione Campania i canoni arretrati con decorrenza dall'anno 2001 fino all'anno 2011, oltre agli interessi, rivalutazione e aggiornamento ISTAT;
- s. nelle more del rifacimento/adeguamento dell'attraversamento stradale a servizio della strada S.S. Ofantina 164, l'Amministrazione Comunale e la Provincia di Avellino, sono tenuti, ognuno per le rispettive competenze, ad adottare ogni provvedimento atto a salvaguardare la pubblica e privata incolumità, con riguardo allo scenario di potenziale rischio idraulico che, in caso di eventi pluviometrici di rilevante intensità, potrebbe interessare la viabilità suddetta e le aree ad essa contermini, a monte e a valle dell'attraversamento. In particolare, si prescrive l'attivazione di un sistema di monitoraggio e allerta finalizzato ad impedire il transito pedonale e veicolare e lo stazionamento nelle aree sottoposte a rischio idraulico, in concomitanza di eventi di piena.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale amministrativo al Tribunale Amministrativo Regionale competente nel termine di 60 (sessanta) giorni a decorrere dalla data di notifica e/o pubblicazione sul BURC, o in alternativa ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine di 120 (centoventi) giorni dalla data di pubblicazione sul BURC.

Il presente provvedimento, perfezionato come per legge, sarà inoltrato:

- a) in via telematica, a norma di procedura:
 - alla Segreteria di Giunta;
 - al Settore Gestione delle Entrate e della Spesa di Bilancio;

- al Settore stampa, documentazione e B.U.R.C. ;
- b) in forma cartacea, in copia conforme all'originale:
 - al Comune di Castelfranci per l'acquisizione agli atti della Conferenza di Servizi;
 - alla Provincia di Avellino – Settore viabilità;
 - all'Agenzia del Demanio – Filiale Campania- Napoli.

Il Dirigente
dr. geol. Giuseppe Travìa